



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 75 DEL 30/11/2023

OGGETTO: Divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro urbano.

IL SINDACO

PREMESSO che:

recentemente si sono verificati nel centro cittadino numerosi episodi che hanno determinato un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, generando problematiche di sicurezza pubblica e situazioni contrarie alle regole del vivere civile;

in particolare, l'area del centro storico ricompresa tra la piazza Regina Margherita, la piazza Matteotti e la Piazza Mercato, è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

gli episodi sopra descritti sono stati causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche che è particolarmente accentuato nelle piazze del centro Città;

in particolare, il consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze) contribuisce ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, e, sovente, incidenti con lesioni alle persone;

tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

a seguito dei recenti episodi, e nell'ottica di prevenire atti e condotte che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza ed all'ordine pubblico è emersa pertanto la necessità di interventi volti a limitare tali fenomeni;

CONSIDERATO:

che per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;

che per le ragioni sopra esposte sussistono certamente le condizioni di contingibilità e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, e pertanto è possibile provvedere in tal senso mediante ordinanza extra

ordinem emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

che al fine di rendere efficace l'azione di contrasto ai comportamenti aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, si ritiene opportuno adottare, in via temporanea, un provvedimento che disponga il divieto di consumo e di vendita da asporto in alcuni orari di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su specifiche aree pubbliche e aperte al pubblico, particolarmente interessate dal fenomeno (ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione);

che, in tal senso, può considerarsi congrua l'applicazione sino al 15.01.2024 del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ed il divieto di vendita delle medesime bevande in modalità da asporto dalle ore 19.00 e sino alle ore 08.30, ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione, nelle seguenti aree pubbliche:

- Piazza Regina Margherita,
- Tratto di Via Regina Elena da Piazza Regina Margherita fino a Piazza Matteotti;
- Piazza Matteotti;
- Tratto di Via Acquedotto da Piazza Matteotti fino a Piazza Mercato;
- Piazza Mercato;

CONSIDERATO che nel periodo di vigenza del provvedimento potrà essere valutata la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e l'articolo 50 comma 7;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Sassari, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, **sino al 15.01.2024**, nelle seguenti aree pubbliche:

- Piazza Regina Margherita;
- Tratto di Via Regina Elena da Piazza Regina Margherita fino a Piazza Matteotti;
- Piazza Matteotti;
- Tratto di Via Acquedotto da Piazza Matteotti fino a Piazza Mercato;
- Piazza Mercato;

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;
2. il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in modalità da asporto dalle ore 19.00 e sino alle ore 08.30;

Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree sopra individuate è consentito esclusivamente all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

che la Polizia Locale e le Forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la sua diffusione;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 30/11/2023

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente